CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 14 aprile 2026, n. 9395

Svolgimento del processo

1. A partire dal 1970, il servizio idrico della zona di Como è stato gestito dal Comune tramite apposita "Azienda municipalizzata", denominata Azienda Comasca Servizi Municipalizzati (ACSM), la quale non costituiva, giuridicamente, un ente diverso dal Comune. Successivamente, nel 1996, l'"Azienda municipalizzata" veniva trasformata in "Azienda speciale", ossia in un ente strumentale del Comune avente una propria soggettività giuridica. Nel 1997, poi, l'ACSM era oggetto di un'ulteriore trasformazione, ad esito della quale acquisiva una propria autonomia giuridica sotto forma di Spa L'operazione dava luogo, tecnicamente, e sotto un profilo fiscale, ad una "trasformazione/conferimento", nella quale i beni appartenenti al Comune e rientranti nel fondo di dotazione dell'Azienda speciale venivano, di fatto, conferiti sub specie di "attività materiali" o "immateriali" (a seconda della natura giuridica del bene) alla neo costituita Spa In data 10.12.2013, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) ai fini IRES, con riferimento all'anno d'imposta 2008, nel quale affermava che, nel bilancio relativo al 1998, la società provvedeva a riclassificare le "immobilizzazioni materiali" (beni in concessione d'uso iscritta in bilancio d'esercizio al 31.12.1997 per un valore di Euro 9.772.792,00) in "immobilizzazioni immateriali" (concessioni, licenza marchi e diritti similari per complessivi Euro 9.455.824,00, al netto del relativo fondo di ammortamento al 31.12.1998 ammontante ad Euro 414.573,00). In altre parole, la società contribuente procedeva all'ammortamento annuale del valore della concessione sulla scorta della relativa durata, applicando, ai fini dell'ammortamento, l'aliquota del 3,45% annuo. Riteneva, quindi, l'Amministrazione finanziaria, che ciò comportasse una duplicazione di onere sostenuto per la concessione d'uso dei medesimi beni, addebitato nell'esercizio sia a titolo di "quota di ammortamento", sia a titolo di "canone per servizi", determinato, a norma dell'art. 4.2 del contratto di servizio intercorso tra il Comune di Como e la società, nell'importo annuo di Lire 1330 milioni, pari ad Euro 686.887,68, volto a remunerare l'affidamento in concessione del servizio e dei beni del demanio idrico ivi indicati, con obbligo di ripristino, alla scadenza del contratto, nel normale stato d'uso. In particolare, l'Ufficio Controlli di Como, modificando l'originaria impostazione di cui al p.v.c. della Guardia di Finanza, che, senza formulare rilievi in ordine all'ammortamento, aveva contestato, sotto il profilo del difetto d'inerenza, la deducibilità del costo annuale a titolo di canone, riprendeva a tassazione la quota di ammortamento ritenuta indebitamente dedotta dalla società e relativa alla voce di bilancio "Immobilizzazioni immateriali" (che rappresentava il valore residuo dei beni costituenti il "demanio idrico" del Comune di Como, ed il cui valore assumeva essere già incluso nel canone di concessione), con riferimento all'anno d'imposta 2008 e a complessivi Euro 340.529,00.
2. Avverso l'avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinnanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio l'Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 8089/2015, rigettava il ricorso della società contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva in giudizio l'Ufficio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 2239/2017, depositata in data 19 maggio 2017, rigettava l'appello della società contribuente.
6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L'Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione all'eventuale discussione della causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.", la società contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l'eccezione di intervenuta decadenza del potere dell'Ufficio, sul presupposto che la società contribuente avrebbe dovuto rivalutare ogni anno, prima di dedurre la singola quota di ammortamento, la legittimità dell'iscrizione in bilancio del bene o del diritto dal quale originava la deduzione, indipendentemente dal consolidarsi del valore "fonte" per la sua mancata contestazione in termini.
1.1. Il motivo, con il quale la società invoca la decadenza dal potere accertativo dell'Ufficio, è infondato.
1.2. La questione della decorrenza del termine di accertamento in relazione a componenti di reddito a efficacia pluriennale è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte. Con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021, è stato enunciato il seguente principio di diritto "nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio".
1.3. In virtù di tale principio, che si fonda sull'autonomia di ciascun periodo d'imposta e sulla correlata autonomia dell'obbligazione tributaria, la potestà dell'Amministrazione finanziaria di contestare la deducibilità di una quota di ammortamento si rinnova per ogni esercizio in cui tale quota viene esposta in dichiarazione. La contestazione non verte sul mero calcolo della quota, ma sul presupposto stesso della deducibilità, ossia la natura onerosa del diritto da cui l'ammortamento scaturisce. Pertanto, l'azione accertatrice dell'Ufficio, esercitata con riferimento alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2008, deve considerarsi tempestiva.
2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17, commi 51-56, L. 15 maggio 1997, n. 127 (oggi art. 115 D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL), 103, commi 2 e 4, TUIR e 102, comma 8, TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.", la società contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato che il diritto di

concessione era stato fiscalmente acquisito "a titolo oneroso", correttamente iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzato per il periodo di durata della concessione, unitamente alla deduzione del canone annuale versato al Comune di Como.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione del combinato disposto degli artt. 103, commi 2 e 4, TUIR, 102, comma 8, TUIR e 17, commi 51-56, L. 15 maggio 1997, n. 127 (oggi art. 115 D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.", la società contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto l'ammortamento del costo dei beni in concessione come pienamente compatibile col pagamento di un canone, ex contractu, all'Ente concedente.
2.2. I motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni trattate e stante l'affinità delle critiche sollevate, sono fondati.
Con essi la ricorrente lamenta che la C.t.r. ha negato la natura onerosa dell'acquisizione del diritto di concessione e, di conseguenza, la legittimità del relativo ammortamento e ritenuto incompatibile la deduzione della quota di ammortamento con il pagamento del canone annuo al Comune.
La sentenza impugnata ha erroneamente applicato i principi generali in materia di ammortamento, senza considerare la normativa speciale che ha disciplinato la trasformazione delle aziende municipalizzate in società per azioni.
2.3. L'art. 17 della L. n. 127/1997 ha configurato un'operazione di "trasformazione/conferimento" che, per espressa previsione e come confermato dalla prassi amministrativa, assumeva natura "realizzativa" e, dunque, fiscalmente "onerosa". In tale contesto, il "costo" fiscalmente riconosciuto del diritto di concessione, da cui deriva il diritto all'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 2, del TUIR, non è un esborso monetario, ma il valore attribuito al diritto nell'ambito di tale operazione straordinaria.
La C.t.r. ha errato sia nel qualificare l'operazione come un trasferimento a titolo gratuito, assimilabile a un comodato, ignorando la lex specialis applicabile, sia quando afferma che l'ammortamento sarebbe precluso dalla mancanza di proprietà dei beni. L'art. 103, comma 2, del TUIR ammette esplicitamente l'ammortamento del costo dei "diritti di concessione", che per loro natura non implicano la proprietà dei beni sottostanti ma solo un diritto di utilizzazione economica.
2.4. Del pari infondata è la tesi della duplicazione di oneri, che ritiene incompatibile l'ammortamento con il pagamento del canone annuo. Le due componenti di costo hanno funzioni economiche e fiscali distinte l'ammortamento rappresenta la ripartizione sistematica del costo storico del diritto di concessione (immobilizzazione immateriale) lungo la sua vita utile, al fine di recuperare l'investimento iniziale; il canone costituisce un costo operativo corrente, ovvero il corrispettivo per la disponibilità e l'uso dei beni demaniali concessi dal Comune.
La compatibilità tra le due deduzioni trova conferma, in via analogica, dall'art. 102, comma 8, del TUIR (richiamato per le immobilizzazioni immateriali dall'art. 103, comma 4), che disciplina l'ammortamento dei beni materiali detenuti in usufrutto o locazione, prevedendo la deducibilità delle quote di ammortamento da parte dell'usufruttuario o dell'affittuario, i quali sono al contempo tenuti al pagamento di un canone (cfr., per la prassi amministrativa, la Risoluzione n. 375/E del 6 ottobre 2008); dovendosi altresì evidenziare come nel contratto intercorso tra le parti, come sopra riportato (v. sub par.1) non vi sia stata deroga convenzionale all'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. Ne consegue che la deduzione della quota di ammortamento del diritto

di concessione è pienamente compatibile con la deduzione del canone periodico corrisposto all'ente concedente.
3. L'accoglimento del secondo e del terzo motivo, che attengono al merito della pretesa, comporta l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso, relativi a vizi di motivazione (quarto e sesto motivo), ultrapetizione (quinto motivo) e applicazione delle sanzioni (settimo motivo).
4.In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata; poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente e il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
5. In considerazione della novità della questione, nonché riguardo al contrasto giurisprudenziale risolto dalle S.U. in pendenza del giudizio di legittimità con riferimento alla dedotta decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo, possono essere compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo ed al terzo motivo, rigettato il primo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente e annulla l'avviso di accertamento.